

# Le operazioni in moneta non di conto nel bilancio di esercizio

di Tiziano Sesana (\*)

Con l'attuazione della Riforma del diritto societario, le successive modificazioni normative e la conseguente revisione dell'OIC ai Principi contabili nazionali, è stata significativamente contenuta l'asimmetria delle stime a ragione della prevalenza del principio della competenza rispetto a quello della prudenza, con successiva parziale inversione di questa gerarchia dei principi in presenza di utili netti su cambi. Anche il trattamento fiscale delle differenze cambio ha subito significative variazioni rendendo necessaria la rilevazione delle imposte differite e delle imposte anticipate.

## Introduzione

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di attuazione della riforma del diritto societario, ha modificato la disciplina delle operazioni espresse in moneta non di conto intervenendo in diverse aree del bilancio di esercizio:

1. sullo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c. aggiungendo la voce 17-bis) «Utili e perdite su cambi» nella classe C) Proventi e oneri finanziari (1);

2. sull'iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri di cui all'art. 2425-bis c.c. introducendo la previsione secondo la quale il valore espresso in moneta di conto dei ricavi, dei proventi, dei costi e degli oneri relativi ad operazioni in valuta deve essere determinato avendo riguardo del cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta (2);

3. sui criteri di valutazione di cui all'art. 2426 introducendo, al n. 8-bis), una specifica disciplina (3) per la valutazione delle attività e delle passività in moneta non di conto (4); in particolare, stabilendo che:

a) «le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo»;

b) «le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite (queste) da partecipazioni, rilevate al costo (5) in valuta devono essere

iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole»;

4. sul contenuto della nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c. introducendo, al n. 6-bis), la previsione secondo la quale la nota integrativa deve indicare

## Note:

(\*) Cultore di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, Università Cattolica - Dottore Commercialista in Milano.

(1) Precedentemente gli utili su cambi venivano classificati nella voce 16) «altri proventi finanziari» e più precisamente nella sotto-voce d) «proventi diversi dai precedenti», mentre le perdite su cambi venivano classificate nella voce 17) «interessi e altri oneri finanziari».

(2) In merito all'identificazione del momento in cui l'operazione si ritiene compiuta si rinvia al Principio contabile OIC n. 15 «I crediti», parr. A.II.b.1. e A.II.b.2., e OIC n. 19 «I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti», parr. I.VII.a. e I.VII.b.

(3) Sino all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 6/2003 il legislatore non aveva previsto una disciplina specifica per queste attività e passività. La loro valutazione ai fini del bilancio di esercizio avveniva avendo riguardo prima al principio generale della prudenza e poi a quello della competenza economica.

(4) Per tutte le attività e passività in valuta e, quindi, sia per quelle a breve termine che per quelle a medio-lungo termine. In precedenza il Principio contabile n. 26 «Operazioni e partite in moneta estera» prevedeva un diverso trattamento a seconda che si trattasse di crediti e debiti a breve termine ovvero di crediti e debiti a medio-lungo termine.

(5) Le parole da: «materiali, immateriali e ...» fino a: «...rilevate al costo» sono state inserite dall'art. 17 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

*«eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio».*

In relazione a quanto sopra, preme sin d'ora sottolineare che, rispetto al previgente disposto normativo, le attività e le passività in moneta non di conto devono essere valutate in ossequio al principio generale della competenza e non più a quello della prudenza (che rimane subordinato, di fatto e per questo aspetto, al primo); non vi è cioè più un'asimmetria delle stime nella valutazione delle poste in moneta non di conto, per cui si dovevano imputare a conto economico le perdite su cambi, ma non gli utili su cambi.

### **La rilevazione delle operazioni in moneta non di conto**

Le attività e le passività espresse in moneta non di conto devono essere rilevate in contabilità in moneta di conto al cambio in vigore alla data (quindi, non prima e non dopo) in cui è stata effettuata l'operazione; allo stesso modo, inevitabilmente, dato che dalle predette attività e passività sono misurati, saranno individuati i valori di costo e quelli di ricavo che a queste operazioni sono riferibili.

Ciononostante, il credito od il debito continua a rimanere espresso in valuta estera e, alla scadenza, in questa valuta (salvo diversa pattuizione contrattuale) dovrà essere, rispettivamente, incassato e pagato e, quindi, potrebbe rilevarsi un'ulteriore differenza cambio. Questa differenza potrebbe essere positiva o negativa a ragione del cambio in vigore alla data di estinzione dell'obbligazione pecuniaria rispetto a quello alla data di effettuazione dell'operazione.

La differenza cambio rilevata alla data di estinzione dell'obbligazione pecuniaria rispetto a quella di effettuazione dell'operazione in cui la stessa è insorta non è da considerarsi rettificativa dei correlati costi o ricavi in quanto *«l'operazione commerciale si conclude normalmente con la consegna del bene o l'ultimazione del servizio, restando quindi ad essa estranea la fase di regolamentazione del credito o del debito, che costituisce l'aspetto finanziario dell'operazione medesima»* (6).

Gli utili su cambi e le perdite su cambi rilevate nel corso dell'esercizio, in sede di redazione del bilancio di esercizio, dovranno essere classificati nella voce 17-bis) «*Utili e perdite su cambi*» del Cono Economico ed in quanto, rispettivamente, realizzati e sostenute non contribuiranno alla determinazione del valore dell'apposita riserva non distribuibile da appostare nel patrimonio netto.

### **La rilevazione delle perdite e degli utili su cambi alla data di chiusura dell'esercizio**

Qualora alla data di chiusura dell'esercizio le attività e le passività espresse in moneta non di conto (7) siano ancora in essere, gli utili e le perdite su cambi maturati a tale data in relazione alle stesse devono essere rilevati ed imputati all'esercizio in chiusura.

Corre l'obbligo di precisare che *«con riferimento alla valutazione dei crediti espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo»* e che *«in tali situazioni sarà necessario, innanzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta estera»* e, poi, convertire *«l'importo così ottenuto al cambio corrente»* rilevando *«l'eventuale differenza, che è comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione»* (8).

In concreto, la svalutazione di un credito in moneta non di conto deve essere determinata in questa moneta (cioè in valuta) e, poi, convertita in moneta di conto al cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio e ciò in quanto la semplice differenza tra il valore nominale del credito convertito al cambio in essere al momento in cui è stata effettuata l'operazione e il presumibile valore di realizzo dello stesso credito (cioè il credito svalutato) convertito al cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio non è espressione della sola svalutazione del credito, ma anche della differenza cambio generatasi nell'esercizio (e che a questo deve essere autonomamente imputata).

La svalutazione di un credito in valuta (si ipotizzi del valore nominale di US\$ 100) non deve, pertanto, essere calcolata per differenza ( 13,50) tra il valore nominale del credito convertito in moneta di conto al cambio alla data in cui è stata effettuata l'operazione ( 90) ed il presumibile valore di realizzo convertito in moneta di conto al cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio ( 76,50), ma deve essere determinata in valuta (US\$ 10) e poi convertita in moneta di conto ( 8,50) in modo tale che la differenza cambio ( 5) che si è generata nel periodo considerato non contribuisca alla sua determinazione e venga separatamente rilevata.

#### **Note:**

(6) Si veda il Principio contabile, OIC n. 26 «Operazioni e partite in moneta estera», par. 4.2.

(7) Ad eccezione delle immobilizzazioni, di cui si dirà oltre.

(8) Si veda il Principio contabile, OIC n. 26 «Operazioni e partite in moneta estera», par. 5.1.

Se ciò non fosse alla differenza cambi si attribuirebbe una natura diversa (svalutazione crediti) da quella sua propria (perdita su cambi) con il rischio, nel caso in cui questa differenza fosse positiva e, quindi, si trattasse di utile su cambi, che si compenserebbe un costo o parte di un costo con un ricavo (nel caso di specie, una compensazione tra un costo per svalutazione crediti e un ricavo per utili su cambi) contravvenendo al disposto normativo di cui all'art. 2423-ter c.c. Nel caso in cui si fosse, invece, in presenza di una perdita su cambi ed a questa si attribuisse la natura di una svalutazione crediti non solo si violerebbe il disposto normativo civilistico (almeno per ciò che concerne la classificazione dei conti di cui all'art. 2425 c.c.), ma anche quello fiscale.

Un trattamento particolare disciplinato dal legislatore è rivolto alla valutazione, alla fine dell'esercizio, delle immobilizzazioni (9) il cui costo è stato originariamente misurato dalla conversione in moneta di conto del debito insorto al momento dell'effettuazione dell'operazione di acquisto delle stesse. Infatti, qualora il costo storico in valuta al tasso di cambio al momento dell'acquisto (ipotizzando che l'acquisto sia avvenuto per US\$ 1.250, pari a 1.000) sia superiore al costo storico in valuta al tasso di cambio alla fine dell'esercizio (US\$ 1.250 pari a 950) e questa riduzione debba considerarsi durevole (10), l'immobilizzazione in questione deve essere iscritta al costo storico in valuta al tasso di cambio alla fine dell'esercizio (e, quindi, in misura pari ad euro 950 e non ad euro 1.000) (11).

In relazione a quanto sopra corre l'obbligo di precisare che dal tenore della norma specifica (art. 2426, n. 8-bis, c.c.) e tenuto conto dell'intero corpus normativo che disciplina la redazione del bilancio di esercizio, in particolare del principio della prudenza (art. 2423-bis, comma 1, c.c.), la «rettifica in meno» del valore di costo dell'immobilizzazione acquistata in valuta deve essere effettuata:

1. nel primo esercizio, nell'esercizio cioè in cui il costo del bene acquistato viene capitalizzato, anche solo per effetto esclusivo della riduzione del cambio giudicata durevole (12).

Non è, quindi, necessario, ad avviso di chi scrive, che vi sia una previsione di irrecuperabilità del costo sostenuto e una correlazione con futuri flussi finanziari in valuta. Avuto riguardo al necessario rispetto del principio della prudenza di cui all'art. 2423-bis c.c. si pensi al caso in cui il correlato debi-

to sia ancora in essere alla data di chiusura del bilancio (13) ed a ragione di ciò e per effetto della sua valutazione ex art. 2426, n. 8-bis, c.c. si imputi all'esercizio un utile su cambi (non realizzato), ma non si imputi la «perdita su cambi» relativa al costo capitalizzato misurato dal debito in questione al cambio al momento in cui è stata effettuata l'operazione.

In tal caso si capitalizzerebbe un costo superiore al dovuto rinviando, sostanzialmente, delle perdite agli esercizi successivi. Pertanto, è ragionevole ritenere che, anche in assenza di flussi futuri in valuta e di una previsione di irrecuperabilità del costo, nel primo esercizio (14) e cioè nell'eser-

cizio di acquisto dell'immobilizzazione, si debba «rettificare» il costo originariamente sostenuto (cioè quello riveniente dalla conversione del correlato debito al cambio alla data di effettuazione del-

**Le immobilizzazioni devono essere iscritte in bilancio al costo storico in valuta al tasso di cambio alla fine dell'esercizio.**

#### Note:

(9) In questa sede e, quindi, nel contesto delle operazioni e partite in moneta estera si provvederà a commentare la valutazione solo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Per ciò che concerne la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie in valuta, costituite da partecipazioni rilevate al costo, titoli e poste similari, si rinvia a quanto statuito dal Principio contabile, OIC n. 26, «Operazioni e partite in moneta estera», par. 8.2 e 8.3.

(10) Ovviamente il periodo oggetto di analisi per giudicare questa «durevolezza» è quello intercorrente tra la data di acquisto del bene e la data in cui viene redatto il bilancio o, meglio, la data di approvazione del bilancio (in questo senso autorevole dottrina; il rinvio è a F. Pontani, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio*, Cedam, 2005, pag. 321), tenuto conto delle ragionevoli previsioni dell'andamento dei tassi di cambio.

(11) Si precisa che a nulla rileva il fatto che il debito insorto verso il fornitore per l'acquisto dell'immobilizzazione in questione sia ancora in essere o meno alla fine dell'esercizio; ciò in quanto il debito in valuta, per espressa previsione normativa, deve essere autonomamente valutato.

(12) La rilevazione contabile da effettuare presenterà in dare il conto «perdite su cambi» e in avere il conto acceso all'immobilizzazione cui questa perdita su cambi si riferisce (in questo senso anche la Fondazione Luca Pacioli nel suo Documento n. 3 del 12 gennaio 2005 avente ad oggetto le «Operazioni e poste in valuta»).

(13) Certamente potrebbe anche non esserlo e, quindi, essere già stato, in tutto o in parte, estinto e la relativa differenza cambio già realizzata ma, come detto, la sussistenza o meno del debito alla data di chiusura dell'esercizio non rileva per espressa disposizione normativa.

(14) Infatti, negli esercizi successivi, se non correlato alle due citate condizioni, la rilevazione della perdita su cambi a riduzione del costo capitalizzato potrebbe assumere la valenza di una rettifica per inflazione - il rapporto di cambio tiene conto anche di questa - e ciò in violazione dello specifico disposto normativo.

l'operazione) iscrivendo in bilancio il minor valore di costo risultante dalla conversione del medesimo al cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio;

2. negli esercizi successivi solo quando:

a) vi è una correlazione con una valuta estera e, quindi, quando dall'utilizzo della stessa immobilizzazione si generano flussi finanziari in valuta

b) e si sia in presenza di una riduzione durevole di valore della stessa.

In questo caso, come in quello della valutazione dei crediti, la perdita su cambi è implicita nella svalutazione per prevista irrecoverabilità del suo valore rilevata in ossequio al disposto di cui all'art. 2426, n. 3, c.c.; la svalutazione in questione viene, infatti, determinata in valuta (il costo ed i correlati ricavi sono originariamente espressi in valuta) e poi convertita in moneta di conto e dal confronto tra il tasso di cambio considerato ai fini dell'iscrizione del valore di costo in bilancio («cambio storico») e quello al momento della svalutazione si individua la perdita su cambi implicita nella predetta svalutazione (certamente non è escluso che dalla conversione risulti un utile su cambi e, quindi, che questo contribuisca a ridurre la svalutazione; se la variazione del cambio è durevole *nulla questio*; se, invece, la variazione del cambio non fosse durevole allora non se ne dovrebbe tenere conto eliminando il relativo effetto).

Qualora l'utilizzazione dell'immobilizzazione non generasse flussi monetari in valuta la svalutazione, necessariamente, non potrebbe essere determinata in valuta per poi essere convertita (si confronterebbe, infatti, un costo in valuta con ricavi in moneta di conto) e, quindi, nessuna perdita su cambi (o utile su cambi) sarebbe implicita(o) nella svalutazione determinata.

### La «riserva adeguamento cambi»

L'art. 2426, n. 8-*bis*, c.c. stabilisce che qualora dal processo di valutazione (15) ai cambi alla data di chiusura dell'esercizio delle poste in valuta emergesse un utile netto lo stesso dovrà essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo evitando così che ai soci venga distribuito un provento non ancora realizzato. Si precisa che la destinazione del risultato dell'esercizio a riserva legale è prioritaria e che la «riserva adeguamento cambi» (16) in questione può essere utilizzata, fin

dall'esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti (17).

In merito a quanto sopra sia concesso osservare quanto segue:

1. l'importo dell'utile netto su cambi (derivante dal processo di valutazione) da accantonare a riserva potrebbe essere superiore al risultato dell'esercizio stesso, ma ciò non rileva nel contesto dello spirito della norma, che ha per fine quello di impedire la distribuzione di un utile non realizzato. Purtroppo, in alcuni casi la questione potrebbe assumere una certa rilevanza avendo riguardo ad altre disposizioni normative; si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui

non solo il risultato dell'esercizio sia espressione esclusiva dell'utile netto su cambi, ma che la parte di quest'ultimo che non ha trovato espressione/»capienza» nell'utile dell'esercizio sia pari ad un valore tale per cui se gli utili su cambi da cui lo stesso valore dell'utile netto su cambi discende non fossero stati imputati a conto economico si sarebbe rilevata una perdita dell'esercizio che avrebbe ridotto il pa-

trimonio netto ad un valore inferiore a quello minimo legale del capitale sociale ovvero che sarebbe stata superiore al terzo del patrimonio netto. Una siffatta ipotesi, nel contesto delle società che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano (familiari, sottocapitalizzate, ma con un'attività che supera i limiti dei confini nazionali ed in Paesi con valute soggette a significative variazioni nel corso di un esercizio), non è così lontana dal potersi verificare;

2. con l'accantonamento ad una riserva non distribuibile il legislatore ha ricondotto a sostanziale prudenza (per cui questo principio non è stato totalmente abbandonato a favore di quello della competenza economica) la valutazione delle poste in valuta per le quali ha fatto ora prevalere il principio del-

**Se dal processo di valutazione delle poste in valuta, rispetto ai valori «storici» emerge un utile netto lo stesso dovrà essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.**

#### Note:

(15) Non sono da considerare, quindi, gli utili e le perdite su cambi rispettivamente realizzati e sostenute nell'esercizio, nonché le perdite su cambi determinate per effetto dell'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio anziché al tasso di cambio al momento del loro acquisto.

(16) La «riserva adeguamento cambi» si deve classificare, distintamente, nella voce «VII - Altre riserve» del Patrimonio netto del Passivo dello Stato Patrimoniale.

(17) In tal senso si veda il Principio contabile OIC n. 26 «Operazioni e partite in moneta estera», par. 10.

la competenza economica rispetto a quello della prudenza. Purtuttavia, la predetta «sostanziale prudenza» riconducibile alla previsione di accantonare ad una riserva non distribuibile (soltanto) l'utile netto (complessivo, nel contesto di più esercizi, come si dirà più oltre in narrativa) da valutazione trova il suo limite qualora si sia in presenza di attività e passività espresse in valute diverse. Infatti, in questo caso non sarebbe più ragionevole ritenere che una parte di utili su cambi non realizzati imputati all'esercizio trovi copertura nelle perdite su cambi anch'esse non realizzate ed imputate allo stesso esercizio e, quindi, che sia sostanzialmente prudente accantonare a riserva non distribuibile solo l'eccedenza degli uni (gli utili) sulle altre (le perdite); ciò in quanto gli utili su cambi non realizzati potrebbero discendere dalla variazione del rapporto di cambio di una valuta differente da quella la cui variazione ha dato luogo alla rilevazione di una perdita su cambi che agli stessi è stata posta in compensazione in sede di redazione del bilancio di esercizio (18);

3. l'utilizzo della «riserva adeguamento cambi» per la copertura di perdite di esercizi precedenti, da un lato, non contravviene al dettato normativo che ne vieta specificamente solo la distribuzione ma, dall'altro, avuto riguardo al principio della prudenza, nell'incertezza che le componenti positive e negative che costituiscono la riserva o parte di essa si realizzino, «annacquerebbe» il capitale e ciò in quanto, sostanzialmente, ci si troverebbe innanzi al fatto di aver coperto delle perdite con utili non realizzati (in assenza di altre riserve o componenti del patrimonio netto da utilizzare per coprire le perdite degli esercizi precedenti questa operazione diverrebbe sostanzialmente espressione di una distribuzione ai soci della riserva adeguamento cambi con contestuale richiesta agli stessi di versare una somma di pari importo a quella ricevuta per coprire le perdite pregresse) (19).

La «riserva adeguamento cambi» appostata rimane poi vincolata sino alla redazione del bilancio dell'esercizio successivo; non si svincola cioè automaticamente nel corso dell'esercizio quando si «realizza», ma in sede di redazione del bilancio dell'esercizio successivo, quando si ridetermina l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi (20).

Nel contesto della gestione le operazioni in valuta si susseguono nel tempo e, quindi, la riserva in questione deve essere adeguata in funzione del saldo netto (positivo) delle differenze cambio non realizzate risultanti alla fine di ciascun esercizio e della

realizzazione di quello (cioè del saldo netto positivo) degli esercizi precedenti: si procederà cioè all'incremento della stessa nel caso in cui risulti un saldo netto (positivo) complessivo non realizzato superiore alla riserva in essere (precedentemente creata) ovvero a renderla disponibile in misura pari all'eccedenza della riserva in essere (precedentemente creata) rispetto al saldo netto (positivo) complessivo non realizzato risultante nell'esercizio.

In relazione a quanto sopra, si precisa che non necessariamente la riserva in questione è pari al valore iscritto nella voce 17-bis) del conto economico e riveniente dal processo di valutazione ai cambi alla data di chiusura dell'esercizio delle poste in valuta; infatti, a quest'ultimo, cioè all'utile netto riveniente dalle valutazioni dell'esercizio, deve sommarsi l'utile netto non realizzato di cui alle valutazioni degli esercizi precedenti. In altre parole, è necessario monitorare (21) anno per anno il saldo delle differenze cambio per singola posta in moneta non di conto oggetto di valutazione alla data di chiusura dell'esercizio ed avuto riguardo al valore della stessa (cioè al valore di ogni singola posta di bilancio) al momento in cui è insorta (22). Se ciò non fosse si potrebbe verificare l'ipotesi in cui in un esercizio non vi sia un saldo netto (positivo) da valutazioni,

#### Note:

(18) Nel tempo la variazione del rapporto di cambio di una valuta potrebbe condurre al mancato realizzo degli utili su cambi in precedenza iscritti in bilancio e la variazione del rapporto di cambio di un'altra valuta a non «compensare» il mancato realizzo di questi utili con una diminuzione delle perdite su cambi in precedenza iscritte in bilancio, ma addirittura ad incrementarle; infatti, nulla vieta che la variazione del rapporto di cambio di una valuta sia in controtendenza rispetto alla variazione del rapporto di cambio di un'altra valuta.

(19) In questo senso, sostanzialmente, anche G. Verna, Il bilancio tra riforma delle società e introduzione dei principi contabili internazionali, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3/2003, pag. 529.

(20) Si veda Principio contabile OIC n. 26 «Operazioni e partite in moneta estera», par. 10.

(21) Il «monitoraggio» delle attività e delle passività in valuta al fine di determinare l'utile o la perdita su cambi effettivamente realizzato in relazione a ciascuna di queste è (già o, meglio, anche) necessario, come si vedrà oltre, ai fini fiscali (non diversamente può essere: fiscalmente è rilevante esclusivamente la differenza cambio effettivamente realizzata e questa non può che essere determinata avuto riguardo al periodo intercorrente tra il momento in cui è stata effettuata l'operazione in valuta ed il momento - successivo, che prescinde dalle eventuali valutazioni di bilancio - in cui la stessa si è «chiusa»).

(22) Nello stesso senso A. Quagli e G. d'Alauro in La disciplina delle poste in valuta estera: profili contabili e fiscali, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5/2004, pagg. 1042 e 1043.

ma non si siano realizzate le perdite e gli utili su cambi da valutazione rilevate alla data di chiusura degli esercizi precedenti, che per il loro saldo netto (positivo) non realizzato a suo tempo hanno dato luogo all'accantonamento di parte dell'utile alla «riserva adeguamento cambi» che ora, invece, si renderebbe disponibile per il semplice fatto che nell'esercizio non si è rilevato un saldo netto (positivo) da valutazione delle poste in valuta. Si consideri la semplice ipotesi riportata nella Tavola 1. In conclusione, la «riserva adeguamento cambi» si genera e si alimenta non solo in funzione del saldo netto (positivo) iscritto nel conto economico a seguito del processo valutativo ma, e nel contempo, se eccedente, rendendosi disponibile, in funzione del realizzo delle differenze cambio che hanno concorso a formarla negli esercizi precedenti.

### Le informazioni da fornire in nota integrativa

In ossequio al disposto normativo di cui all'art. 2427 c.c. la nota integrativa deve indicare (23):

1. l'ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera nelle voci dello stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati;
2. la suddivisione degli utili e perdite su cambi riportati nel conto economico alla voce 17-bis), nonché l'indicazione della componente valutativa non realizzata (chiaramente distinguendo gli utili su cambi dalle perdite su cambi e, quindi, indicando le due componenti separatamente);
3. con riferimento alla riserva patrimoniale appostata in relazione all'utile su cambi non realizzato:
  - a) il saldo della riserva all'inizio dell'esercizio;
  - b) l'importo destinato alla speciale riserva in sede

di assegnazione del risultato dell'esercizio precedente;

c) l'importo eventualmente riclassificato ad una riserva liberamente disponibile;

d) il saldo della riserva alla fine dell'esercizio;

4. l'informazione sull'andamento dei cambi ove manifestatosi in misura rilevante tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio (*rectius*, di redazione del bilancio di esercizio) (24) ed i relativi effetti sul bilancio, se significativi.

In merito a questa informazione, introdotta specificamente dalla Riforma del diritto societario, si osserva che la precedente formulazione del Principio contabile n. 26 (par. 6.2) stabiliva che, in ossequio al principio

della prudenza, dell'evoluzione negativa si dovesse tener conto riducendo o annullando l'utile su cambi contabilizzato alla fine dell'esercizio e, quindi, si dovesse iscrivere in bilancio il minor valore di realizzazione delle attività o il maggior valore di estinzione delle passività rispetto a quello determinabile sulla base del cambio di fine esercizio.

La nuova disciplina, invece, fissando la prevalenza del principio della competenza su quello della prudenza, prevede «semplicemente» che nella nota integrativa sia data notizia degli effetti significativi delle variazioni nei cambi intervenute nel periodo

#### Note:

(23) Si veda il Principio contabile, OIC n. 26 «Operazioni e partite in moneta estera», par. 11.

(24) In merito al non appropriato utilizzo del termine «progetto» con riferimento al bilancio di esercizio che viene redatto dagli amministratori e che dagli stessi verrà sottoposto ai soci in assemblea per l'approvazione si rinvia all'amplessima trattazione di F. Pontani in *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio*, Cedam, 2005, pag. 239 - 244.

**Le attività e le passività in moneta non di conto devono essere valutate nel rispetto del principio generale della competenza, pertanto delle variazioni nei cambi intervenute nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio se ne deve solo fornire informazione nella nota integrativa.**

#### Tavola 1 – La «disponibilità» della riserva adeguamento cambi

Nell'esercizio «x» sorge un debito esigibile oltre l'esercizio successivo (si assume, per semplicità, che non vi siano altre poste in valuta) che in sede di redazione del bilancio dà luogo alla rilevazione di un utile su cambi da valutazione e, quindi, per pari importo, della «riserva adeguamento cambi»; nell'esercizio «x+1», ancora in essere (solo) il debito in questione, il tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio non conduce alla rilevazione di una differenza cambio e, quindi, non si evidenzia alcun saldo netto (positivo) da valutazione da iscrivere nella voce 17-bis) del conto economico. Se non si considerasse che l'utile su cambi da valutazione rilevato nell'esercizio «x» (che ha dato luogo all'iscrizione per pari importo della «riserva adeguamento cambi») non è ancora stato realizzato nell'esercizio «x+1» si renderebbe disponibile la predetta riserva in assenza di realizzazione dell'utile su cambi rilevato nell'esercizio precedente contravvenendo allo specifico disposto normativo di cui all'art. 2426, n. 8-bis), c.c. (l'«apposita riserva non è distribuibile fino al realizzo»).

successivo alla chiusura dell'esercizio (e sino alla data di approvazione del bilancio) e, quindi, che di questi non se ne tenga conto ai fini delle valutazioni di bilancio (se mai se ne potrà/dovrà tener conto nel contesto della deliberazione della destinazione del risultato dell'esercizio).

Per completezza si precisa che anche nessun fondo rischi potrà/dovrà essere appostato in bilancio a ragione delle perdite su cambi intervenute nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio e ciò in quanto dette perdite non sono di competenza dell'esercizio in chiusura, non traggono cioè origine nel corso di questo, ma nel corso di quello successivo (il rapporto di cambio che ha dato luogo all'individuazione di tali perdite è infatti frutto della variazione dello stesso intervenuta nell'esercizio successivo). Le perdite in questione non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 4, c.c. che, richiamando in parte a quanto disposto nell'art. 31 della IV Direttiva CEE, stabilisce che si deve tener conto dei rischi e delle perdite «che hanno origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio precedente» anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

### **La disciplina fiscale delle differenze cambio ed i riflessi di questa nel bilancio di esercizio**

La disciplina fiscale delle perdite e degli utili su cambi si rinviene nell'art. 110, comma 3, del TUIR, che prevede l'irrelevanza fiscale di tutte le differenze cambio che emergono dalla valutazione delle attività e delle passività in valuta.

Il principio ispiratore del legislatore fiscale è quello di far concorrere i predetti componenti economici alla determinazione del reddito imponibile solo al momento del loro effettivo realizzo, nel momento cioè in cui le perdite e gli utili su cambi divengono certi.

Purtuttavia, per ciò che concerne le «valute estere» (in bilancio classificate nella voce «C.IV.3) Denaro e valori in cassa» di cui all'art. 2424 c.c.) il TUIR prevede una disciplina specifica dettata all'art. 92, comma 5, ove testualmente: «per le valute estere si assume come valore nominale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio». Le valute estere, come affermato da M. Leo (25), «sono state incluse tra i beni valutabili al valore normale», valore normale che per queste «è pari a quello del cambio di chiusura di esercizio». Secondo lo stesso autore «tale inclusione implica l'esplicito riconoscimento che le valute estere sono assimilabili ai beni-merce». Se ciò non fosse stato e, quindi, se le «valute estere» non fossero state esplicitamente assimilate ai «beni-merce» allora la disci-

plina fiscale applicabile a queste sarebbe stata la medesima di quella applicabile alle altre attività e passività in valuta dato che, come per queste ultime, anche per le «valute estere» la perdita o l'utile su cambi da valutazione al cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio non può ritenersi realizzato, non è cioè un componente economico certo (è, infatti, frutto esclusivo di una valutazione effettuata solo per effetto della convenzionale suddivisione in periodi amministrativi della vita dell'impresa per la redazione del relativo bilancio di esercizio).

In relazione a quanto sopra corre l'obbligo di precisare, dato che in dottrina taluno ha ritenuto di affermare il contrario per il solo fatto che in bilancio si classifica tra le disponibilità liquide come la «cassa valute», che il saldo del conto corrente bancario è espressione di un credito (26) e come tale va trattato anche ai fini fiscali - le differenze cambio da valutazione dello stesso non sono cioè rilevanti (27).

Da quanto sopra consegue che solo per la posta di bilancio «denaro e valori in cassa» espressi in moneta non di conto la perdita o l'utile su cambi conseguente alla valutazione della stessa al cambio alla data di chiusura del bilancio di esercizio è rilevante ai fini fiscali e, quindi, rispettivamente, deducibile o tassabile.

Ora, è chiaramente evidente che nel rapporto tra normativa civilistica e normativa fiscale si genera una differenza (temporanea e cioè fintantoche le differenze cambio da valutazione non si realizzano).

Questa differenza comporta un'iscrizione in bilancio di un onere fiscale differente da quello di competenza che, quindi, deve essere integrato o rettificato attraverso l'imputazione all'esercizio, rispettivamente, delle imposte differite o delle imposte anticipate, a seconda del «segno» della differenza (temporanea) generatasi: se positiva e, quindi, in presenza di un saldo netto positivo delle differenze cambio da valutazione si dovranno imputare all'esercizio le imposte differite; se negativa si dovranno imputare le imposte anticipate.

#### **Note:**

(25) V. M. Leo, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Tomo II, Giuffrè, 2006, pag. 1384.

(26) Si veda il Principio contabile, OIC n. 14 «Disponibilità liquide» par. E: «[...] depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti [...]».

(27) In ogni caso, si pensi al caso in cui il saldo del conto corrente sia passivo e, quindi, debba essere iscritto in bilancio tra i debiti e non tra le disponibilità liquide; in questo caso il trattamento fiscale delle differenze cambio da valutazione dello stesso sarebbe differente, vista la diversa classe di bilancio in cui è classificato, oppure sarebbe il medesimo?